



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2013/0305(COD)

23.12.2013

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle
nuove sostanze psicoattive
(COM(2013)0619 – C7-0272/2013 – 2013/0305(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Jacek Protasiewicz

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	17

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle nuove sostanze psicoattive
(COM(2013)0619 – C7-0272/2013 – 2013/0305(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0619),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0272/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti i pareri motivati inviati dalla Camera dei comuni e dalla Camera dei Lord del Regno Unito, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del ...¹,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0000/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 17

¹ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Testo della Commissione

(17) Alcune nuove sostanze psicoattive pongono rischi immediati per la salute pubblica, che richiedono un'azione urgente. *Occorre* limitarne quindi la disponibilità per i consumatori per un periodo circoscritto, nell'attesa della valutazione dei rischi.

Emendamento

(17) Alcune nuove sostanze psicoattive pongono rischi immediati per la salute pubblica, che richiedono un'azione urgente. *È opportuno* limitarne quindi la disponibilità per i consumatori per un periodo circoscritto, nell'attesa della valutazione dei rischi **e fino alla determinazione del livello di rischio posto da una nuova sostanza psicoattiva e all'entrata in vigore di una decisione che introduca misure permanenti, ove motivata.**

Or. en

Emendamento 2

**Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

(21 bis) Gli Stati membri dovrebbero adottare le opportune misure per prevenire la diversione delle nuove sostanze psicoattive usate a fini di ricerca e sviluppo, o per qualsiasi altro uso autorizzato, verso il mercato illegale.

Or. en

Emendamento 3

**Proposta di regolamento
Considerando 25**

Testo della Commissione

(25) Le informazioni provenienti dagli

Emendamento

(25) Le informazioni provenienti dagli

Stati membri sono fondamentali per l'efficace funzionamento delle procedure d'adozione **delle decisioni relative** alle restrizioni di mercato delle nuove sostanze psicoattive. *Occorre quindi che gli Stati membri raccolgano* regolarmente dati sull'uso delle nuove sostanze psicoattive, sui problemi sociali, di salute e di sicurezza che ne derivano e sulle misure per contrastarli, conformemente al quadro dell'OEDT relativo alla raccolta dei dati per gli indicatori epidemiologici chiave e altri dati rilevanti. *Occorre* che gli Stati membri mettano in comune tali dati.

Stati membri sono fondamentali per l'efficace funzionamento delle procedure d'adozione **di una decisione relativa** alle restrizioni di mercato delle nuove sostanze psicoattive. *Gli Stati membri dovrebbero quindi raccogliere* regolarmente dati **sulla comparsa e** sull'uso delle nuove sostanze psicoattive, sui problemi sociali, di salute e di sicurezza che ne derivano e sulle misure per contrastarli, conformemente al quadro dell'OEDT relativo alla raccolta dei dati per gli indicatori epidemiologici chiave e altri dati rilevanti. *È opportuno* che gli Stati membri mettano in comune tali dati.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 26

Testo della Commissione

(26) L'incapacità di individuare e anticipare la comparsa e la diffusione delle nuove sostanze psicoattive e la mancanza di prove sui loro rischi a livello sociale, di salute e di sicurezza, impediscono di reagire in modo efficace. *Occorre* quindi fornire un sostegno, **anche** a livello dell'Unione, per facilitare la cooperazione fra l'OEDT, gli istituti di ricerca e i laboratori di analisi medico-legale dotati della pertinente competenza, per aumentare la capacità di valutare e affrontare efficacemente le nuove sostanze psicoattive.

Emendamento

(26) L'incapacità di individuare e anticipare la comparsa e la diffusione delle nuove sostanze psicoattive e la mancanza di prove sui loro rischi a livello sociale, di salute e di sicurezza impediscono di reagire in modo efficace. *È* quindi *opportuno* fornire un sostegno **e le risorse necessarie**, a livello **nazionale e** dell'Unione, per facilitare la **regolare e sistematica** cooperazione fra l'OEDT, **i Punti focali nazionali, i rappresentanti della sanità e delle autorità di contrasto**, gli istituti di ricerca e i laboratori di analisi medico-legale dotati della pertinente competenza, per aumentare la capacità di valutare e affrontare efficacemente le nuove sostanze psicoattive.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 bis) Dovrebbero essere previste le opportune garanzie, quali l'anonimizzazione dei dati, per assicurare un livello elevato di protezione dei dati personali, in particolare nella raccolta e nella condivisione dei dati sensibili.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29) La prevenzione, il trattamento e le misure di riduzione del danno sono importanti per contrastare il crescente uso delle nuove sostanze psicoattive e i loro potenziali rischi. Internet, che è uno dei principali canali di vendita delle nuove sostanze psicoattive, dovrebbe essere utilizzato per diffondere informazioni sui rischi sociali, di salute e di sicurezza che esse pongono.

(29) La prevenzione, il trattamento e le misure di riduzione del danno sono importanti per contrastare il crescente uso delle nuove sostanze psicoattive e i loro potenziali rischi. Internet, che è uno dei principali ***e crescenti*** canali di ***distribuzione usato per la*** vendita delle nuove sostanze psicoattive, dovrebbe essere utilizzato per diffondere informazioni sui rischi sociali, di salute e di sicurezza che esse pongono.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) "nuova sostanza psicoattiva": una sostanza naturale o sintetica che, assunta dall'uomo, ha la capacità di produrre la stimolazione o la depressione del sistema nervoso centrale dando luogo ad allucinazioni, alterazione delle funzioni motorie, del pensiero, del comportamento, della percezione, della consapevolezza e dell'umore, ***che è destinata all'uso umano, o che può essere assunta dall'uomo anche se non ad esso destinato***, allo scopo di indurre uno o più degli effetti sopra menzionati, e che non è controllata né ai sensi della Convenzione unica delle Nazioni Unite del 1961 sugli stupefacenti, quale modificata dal Protocollo del 1972, né dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope. Non rientrano in questa definizione l'alcool, la caffeina e il tabacco, né i prodotti del tabacco ai sensi della direttiva 2001/37/CE del Consiglio, ***del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco***²⁴;

²⁴ GU L 194 del 18.7.2001, pag. 26.

Emendamento

a) "nuova sostanza psicoattiva": una sostanza naturale o sintetica che, assunta dall'uomo, ha la capacità di produrre la stimolazione o la depressione del sistema nervoso centrale dando luogo ad allucinazioni, alterazione delle funzioni motorie, del pensiero, del comportamento, della percezione, della consapevolezza e dell'umore, ***indipendentemente dal fatto che sia*** destinata all'uso umano allo scopo di indurre uno o più degli effetti sopra menzionati, e che non è controllata né ai sensi della Convenzione unica delle Nazioni Unite del 1961 sugli stupefacenti, quale modificata dal Protocollo del 1972, né dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope. Non rientrano in questa definizione l'alcool, la caffeina e il tabacco, né i prodotti del tabacco ai sensi della direttiva 2001/37/CE del Consiglio²⁴;

²⁴ ***Direttiva 2001/37/CE del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco*** (GU L 194 del 18.7.2001, pag. 26).

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione

I Punti focali nazionali della Rete europea di informazione sulle droghe e le tossicodipendenze ("Reitox") e le Unità nazionali dell'Europol forniscono all'OEDT e a Europol le informazioni disponibili riguardanti il consumo, i possibili rischi, la fabbricazione, l'estrazione, l'importazione, il commercio, **la** distribuzione, il traffico e l'uso commerciale e scientifico delle sostanze che risultano essere nuove sostanze psicoattive o miscele.

Emendamento

I Punti focali nazionali della Rete europea di informazione sulle droghe e le tossicodipendenze ("Reitox") e le Unità nazionali dell'Europol **raccogliono e** forniscono all'OEDT e a Europol le informazioni disponibili riguardanti **il livello di tossicità, comprese la tossicità cumulativa orale, la mutagenesi, la tossicità riproduttiva o la neurotossicità, nonché** il consumo, i possibili rischi, la fabbricazione, l'estrazione, l'importazione, il commercio, **i canali di** distribuzione, il traffico e l'uso commerciale e scientifico delle sostanze che risultano essere nuove sostanze psicoattive o miscele.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) la natura e i rischi che la nuova sostanza psicoattiva presenta se assunta dall'uomo e l'entità del rischio per la salute pubblica come indicato all'articolo 9, paragrafo 1;

Emendamento

a) la natura e i rischi che la nuova sostanza psicoattiva presenta se assunta dall'uomo, **anche in combinazione con altre sostanze,** e l'entità del rischio per la salute pubblica come indicato all'articolo 9, paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) l'identità chimica e fisica della nuova sostanza psicoattiva, i metodi e, se noti, i precursori chimici usati per la sua fabbricazione o estrazione, e altre nuove sostanze psicoattive con una struttura chimica simile che sono comparse;

Emendamento

b) l'identità chimica e fisica della nuova sostanza psicoattiva, i metodi e, se noti, i precursori chimici usati per la sua fabbricazione o estrazione, e altre nuove sostanze psicoattive con una struttura chimica simile che sono comparse ***o la cui comparsa può essere ragionevolmente prevista in base alla valutazione scientifica;***

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri, se loro richiesto dall'Agenzia europea per i medicinali, forniscono a questa le informazioni di cui sopra.

Emendamento

Gli Stati membri, se loro richiesto dall'Agenzia europea per i medicinali, forniscono a questa le informazioni di cui sopra ***senza indebiti ritardi.***

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

L'OEDT chiede all'Agenzia europea per le sostanze chimiche e all'Autorità europea

Emendamento

L'OEDT chiede all'Agenzia europea per le sostanze chimiche e all'Autorità europea

per la sicurezza alimentare di fornire le informazioni e i dati a loro disposizione sulla nuova sostanza psicoattiva. L'OEDT rispetta le condizioni sull'uso delle informazioni che riceve dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche e dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare, comprese le condizioni sulla sicurezza delle informazioni e dei dati e *la* protezione **delle** informazioni commerciali **riservate**.

per la sicurezza alimentare di fornire le informazioni e i dati a loro disposizione sulla nuova sostanza psicoattiva. L'OEDT rispetta le condizioni sull'uso delle informazioni che riceve dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche e dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare, comprese le condizioni sulla sicurezza delle informazioni e dei dati e *sulla* protezione **dei dati riservati, compresi i dati e le** informazioni commerciali **sensibili**.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) da casi di decessi segnalati e gravi conseguenze sulla salute legate alla sua assunzione **in più** Stati membri, a causa della sua tossicità particolarmente acuta;

Emendamento

a) da casi di decessi segnalati e gravi conseguenze sulla salute legate alla sua assunzione, **anche in combinazione con altre sostanze, negli** Stati membri, a causa della sua tossicità particolarmente acuta;

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La restrizione di mercato prevista dalla decisione di cui al paragrafo 1 non va al di là di un periodo di 12 mesi.

Emendamento

3. La restrizione di mercato prevista dalla decisione di cui al paragrafo 1 non va al di là di un periodo di 12 mesi. **Se il livello dei rischi sociali, di salute e di sicurezza posti dalla nuova sostanza psicoattiva giustifica**

l'introduzione di misure restrittive permanenti, la durata della restrizione temporanea di mercato può essere prorogata di altri 12 mesi, in assenza di restrizioni permanenti di mercato.

Or. en

Emendamento 15

**Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono introdurre qualsiasi misura da essi reputata necessaria in relazione a una nuova sostanza psicoattiva che pone bassi rischi sociali, di salute e di sicurezza a livello dell'Unione in funzione dei rischi specifici che tale sostanza presenta nei loro territori e tenuto conto delle circostanze nazionali. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni misura nazionale adottata concernente le nuove sostanze psicoattive, conformemente alla direttiva 98/34/CE.

Or. en

Emendamento 16

**Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Se dalle informazioni o dalle prove disponibili si evince che la nuova sostanza psicoattiva oggetto della decisione di cui al paragrafo 1 presenta rischi sociali, di

salute e di sicurezza più elevati in un dato Stato membro, in particolare a causa delle modalità o dell'entità del suo consumo, gli Stati membri possono mantenere o introdurre misure più rigorose per garantire un livello più elevato di salute pubblica.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Qualora intendano mantenere o introdurre una misura più rigorosa relativa a una nuova sostanza psicoattiva conformemente al paragrafo 2 bis, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le pertinenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e ne informano gli altri Stati membri.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le decisioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, possono fissare requisiti e condizioni per la produzione, la fabbricazione, la messa a disposizione sul mercato, inclusa l'importazione nell'Unione, il trasporto e l'esportazione

3. Le decisioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, possono fissare requisiti e condizioni per la produzione, la fabbricazione, la messa a disposizione sul mercato, inclusa l'importazione nell'Unione, il trasporto e l'esportazione

dall'Unione delle nuove sostanze psicoattive che pongono gravi rischi sociali, di salute e di sicurezza, per gli usi di cui al paragrafo 2.

dall'Unione delle nuove sostanze psicoattive che pongono gravi rischi sociali, di salute e di sicurezza, per gli usi di cui al paragrafo 2. ***Gli Stati membri adottano le opportune misure per prevenire la diversione delle nuove sostanze psicoattive usate a fini di ricerca e sviluppo, o per qualsiasi altro uso autorizzato, verso il mercato illegale.***

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 21

Testo della Commissione

L'OEDT ed Europol riferiscono annualmente in merito all'attuazione del presente regolamento.

Emendamento

L'OEDT ed Europol riferiscono annualmente in merito all'attuazione del presente regolamento. ***Le relazioni di attuazione sono messe a disposizione del pubblico.***

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 22

Testo della Commissione

Entro [***cinque*** anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta l'attuazione, l'applicazione l'efficacia del presente regolamento e pubblica una relazione.

Emendamento

Entro [***tre*** anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta l'attuazione, l'applicazione l'efficacia del presente regolamento e pubblica una relazione.

Or. en

MOTIVAZIONE

Le nuove sostanze psicoattive sono sostanze che imitano gli effetti di quelle controllate dalle convenzioni delle Nazioni Unite sugli stupefacenti ma che, a differenza di queste, non rientrano nel loro campo di applicazione. Spesso tali sostanze hanno un uso commerciale e industriale o sono oggetto di studi per fini di ricerca scientifica e sviluppo. Se assunte dall'uomo, le nuove sostanze psicoattive possono porre rischi sociali, di salute o di sicurezza. Nel corso degli ultimi anni, in vari Stati membri si è registrato un rapido aumento delle loro vendite e del loro consumo. Esistono prove che indicano una particolare predilezione per tali sostanze nelle fasce di età più giovani. Secondo il sondaggio Eurobarometro del 2011 dal titolo "Youth attitudes on drugs" sul rapporto fra i giovani e gli stupefacenti, il 5% dei giovani nell'UE ha fatto uso di tali sostanze almeno una volta nella vita, con un picco del 16% in Irlanda e una percentuale di quasi il 10% in Polonia, Lettonia e Regno Unito. Attualmente nell'UE sono utilizzate più di 300 nuove sostanze psicoattive e la frequenza delle nuove notifiche degli Stati membri è pari a circa una alla settimana.

Gli Stati membri hanno risposto alla rapida comparsa e diffusione di tali sostanze applicando vari metodi nell'ambito dei rispettivi quadri legislativi e tentando di introdurre misure di controllo diverse per le singole sostanze o i rispettivi analoghi. Da tale risposta possono derivare ostacoli al corretto funzionamento del mercato unico.

La comunicazione della Commissione "Verso un'azione europea più incisiva nella lotta alla droga", adottata nell'ottobre 2011, ha individuato la diffusione delle nuove sostanze psicoattive come una delle sfide più impegnative della politica in materia di lotta contro la droga, alla quale l'UE deve rispondere in modo più deciso. Occorre inoltre tener presente che le nuove sostanze psicoattive, essendo sostanze sostitutive, comportano un costo di fabbricazione notevolmente inferiore e costituiscono già secondo i rappresentanti delle autorità di contrasto una delle maggiori sfide che l'UE deve affrontare nella lotta contro la criminalità organizzata.

Il numero crescente di nuove sostanze psicoattive disponibili sul mercato interno dell'UE, la loro sempre più grande varietà, sia per tipo che per livello di rischio, la velocità con cui compaiono sul mercato e il sempre maggiore numero di consumatori mettono alla prova la capacità delle autorità pubbliche di fornire risposte efficaci per proteggere la salute e la sicurezza pubblica senza ostacolare il commercio legale.

In tale contesto, il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione e ritiene dimostrata la necessità di un'azione più efficace e meglio coordinata tra gli Stati membri e le agenzie dell'UE in relazione alle nuove sostanze psicoattive. Tra le altre cose sottolinea che un calendario più preciso e serrato per lo scambio di informazioni e un processo decisionale più snello, così come una classificazione più dettagliata dei livelli di rischio che le nuove sostanze psicoattive possono porre costituiscono un valore aggiunto per il regolamento.

Questo sostituirà la decisione 2005/387/GAI del Consiglio allo scopo di garantire che gli scambi di nuove sostanze psicoattive ad uso industriale e commerciale non siano ostacolati e

che il funzionamento del mercato in questione venga migliorato, tutelando al tempo stesso la salute e la sicurezza delle persone dalle sostanze dannose che suscitano preoccupazioni a livello dell'UE.

La proposta è accompagnata da una proposta di direttiva che modifica la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti.

Gli aspetti essenziali della proposta di regolamento sono i seguenti:

- Scambio di informazioni e restrizioni temporanee sul mercato al consumo: la proposta stabilisce un solido sistema di scambio rapido di informazioni sulle nuove sostanze psicoattive che compaiono sul mercato, anche sul loro utilizzo commerciale e industriale, per valutare i rischi di quelle che suscitano preoccupazioni a livello dell'UE e per ritirare dal mercato quelle che comportano rischi.
- Le sostanze che presumibilmente pongono un rischio immediato per la salute pubblica saranno temporaneamente ritirate dal mercato al consumo, in attesa dell'esito della valutazione dei rischi condotta dal comitato scientifico dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT). Una volta ultimata tale valutazione, verranno adottate misure proporzionate al rischio delle sostanze.
- A livello di UE non saranno introdotte misure restrittive per le nuove sostanze psicoattive che pongono bassi rischi sociali, di salute e di sicurezza.
- Riguardo alle sostanze che presentano rischi moderati, la Commissione ne vieta la messa a disposizione sul mercato al consumo. Questo significa che non possono essere vendute ai consumatori (tranne per usi espressamente autorizzati, ad esempio dalla legislazione sui medicinali), ma che è consentito il loro utilizzo per fini commerciali e industriali e per la ricerca scientifica e lo sviluppo.
- Riguardo alle sostanze che pongono gravi rischi sociali, di salute e di sicurezza, la Commissione ne vieta la produzione, la fabbricazione e la messa a disposizione sul mercato, compresi il trasporto, l'importazione e l'esportazione. Le sostanze che presentano rischi gravi saranno soggette a una restrizione permanente di mercato, che interessa sia il mercato al consumo che il mercato commerciale: ne sarà consentito l'uso solo per fini industriali e commerciali specificamente autorizzati, così come per la ricerca scientifica e lo sviluppo. Inoltre, tali sostanze saranno soggette alle disposizioni di diritto penale dell'UE.

Il relatore ritiene che la restrizione temporanea di mercato costituisca un'importante novità nel nuovo meccanismo e, una volta introdotta dalla Commissione, dovrebbe restare in essere fino all'attuazione di misure permanenti da parte degli Stati membri. Date le dinamiche del fenomeno e privilegiando l'efficienza del sistema, il relatore modifica le disposizioni dell'articolo 9 per evitare un eventuale vuoto tra la restrizione temporanea di mercato e l'attuazione di misure permanenti.

Per quanto riguarda gli articoli 11 e 12, il relatore sottolinea che agli Stati membri non dovrebbero essere vietato di introdurre o mantenere opportune misure per i rischi specifici posti dalle nuove sostanze psicoattive nei loro territori, indipendentemente dal fatto che la Commissione abbia classificato la sostanza in questione come fonte di rischi bassi o moderati a livello di Unione. La regolamentazione tecnica nazionale che superi l'azione dell'UE dovrebbe essere comunicata alla Commissione poiché i sistemi di controllo a livello nazionale e di UE dovrebbero essere complementari.

Il relatore ritiene necessario che la fornitura di informazioni dettagliate avvenga quanto prima possibile onde poter effettuare una valutazione globale dei livelli di rischio posti dalle nuove sostanze psicoattive. Sottolinea anche che lo scambio di informazioni dovrebbe essere tempestivo e che dovrebbero essere invitate a parteciparvi tutte le parti che nella loro attività professionale devono far fronte agli effetti negativi delle nuove sostanze psicoattive. Occorre pertanto promuovere un miglioramento della raccolta dei pertinenti dati e maggiori investimenti in tale ambito, garantendo nel contempo il massimo livello di protezione dei dati.

Per quanto riguarda i criteri presi in considerazione, il relatore evidenzia che i metodi di utilizzo delle nuove sostanze psicoattive, compreso l'utilizzo in una miscela o la poliassunzione, sono un fattore importante nella definizione dei rischi e nell'applicazione delle opportune misure, dato che spesso una nuova sostanza psicoattiva può essere dannosa o mortale se assunta insieme a un'altra.

Ai fini dell'accesso alle sostanze psicoattive per gli usi autorizzati, gli Stati membri sono invitati a introdurre garanzie di massimo livello per prevenire la diversione di tali sostanze verso le attività illegali.

È necessario prevedere risorse sufficienti a livello nazionale e di UE per l'adeguato funzionamento del regolamento, aspetto che la Commissione dovrebbe prendere in considerazione anche in fase di valutazione dell'attuazione, dell'applicazione e dell'efficacia del regolamento stesso.

Per affrontare la questione del controllo delle nuove sostanze psicoattive più pericolose nel mercato interno è opportuno applicare il metodo comunitario che, se attuato correttamente, garantirà una risposta efficace e strutturale alla sfida posta dalle nuove sostanze psicoattive nell'Unione europea.